



**COMUNE DI USMATE VELATE**  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA  
**SERVIZI ALLA PERSONA – U.R.P.**

20040 Corso Italia n. 22 - Tel. 039/6757036 Fax. 039/6889402  
sito: [www.comune.usmatevelate.mb.it](http://www.comune.usmatevelate.mb.it)  
e-mail: [socialeculturale@comune.usmatevelate.mb.it](mailto:socialeculturale@comune.usmatevelate.mb.it)

C.F. 01482570155 - P.I. 00714670965

**CONVENZIONE TRIENNALE TRA IL COMUNE DI USMATE VELATE E L'ENTE GESTORE DELLA SCUOLA MATERNA "F. E G. FRACARO" DI USMATE VELATE (ANNI SCOLASTICI 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014).**

Attuativa della L.R. 20 marzo 1980 n. 31 "Diritto allo studio. Norme di attuazione" e della L.R. 11 febbraio 1999 n. 8 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome".

*Scrittura privata rep. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_*

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, presso la sede municipale di questo Comune sono presenti le seguenti parti:

1. la Dott.ssa Vania Maggiolini, in qualità di Responsabile del Servizio alla Persona – U.R.P. di questa Amministrazione comunale, per conto della quale è legittimata a stipulare la presente convenzione a norma dell'art. 107, comma 3, d. lgs. 267/2000 T.U.E.L., domiciliata per la suddetta carica presso il Comune di Usmate Velate (codice fiscale 01482570155 e partita IVA 00714670965);

e

2. il Rev. Don Lorenzo Passoni, nato a Merate il 28/03/1944 (codice fiscale PSSLNZ44C28F133N), in qualità di legale rappresentante della Scuola materna "F. e G. Fracaro" di Usmate Velate, via Cavour n. 2 (codice fiscale 87003750152, partita IVA 00988630968);

**PREMESSO**

1) che la Scuola Materna "F. e G. Fracaro" svolge da oltre 70 anni, senza scopi di lucro, una pubblica funzione di carattere educativo e sociale molto apprezzata dai cittadini di Usmate Velate, ponendosi come presenza importante nella storia di questa comunità;

2) che l'Amministrazione comunale di Usmate Velate riconosce la validità dei servizi da lungo tempo forniti dalla Scuola Materna privata "F. e G. Fracaro" e apprezzati dalla comunità locale;

3) che la stessa è stata riconosciuta scuola paritaria ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, con atto del Ministero della Pubblica istruzione prot. n. 488/3088 del 28/02/2001;

4) che la Scuola Materna "F. e G. Fracaro" è aperta ai bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti nel Comune di Usmate Velate, specificando che i figli dei dipendenti comunali non residenti a Usmate Velate sono considerati residenti ai soli fini della precedenza nelle iscrizioni;

5) che la Scuola Materna "F. e G. Fracaro" svolge una funzione complementare rispetto alla Scuola statale dell'infanzia "G. Rodari", e risponde all'esigenza di accogliere le richieste delle famiglie di Usmate Velate che desiderano trovare una risposta sul territorio al bisogno di iscrivere i propri figli alla scuola dell'infanzia;

6) che la Regione Lombardia, con la l. r. 11 febbraio 1999 n. 8 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome" ha voluto garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;

7) che gli interventi finanziari pubblici devono tendere a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio;

8) che l'intervento finanziario previsto dalla succitata legge regionale è distinto e integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale, o da convenzione.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Comune di Usmate Velate, di seguito indicato come Amministrazione comunale, e l'Ente gestore della Scuola Materna "F. e G. Fracaro" di Usmate Velate, via Cavour n. 2, di seguito indicato come Ente gestore, convengono quanto segue:

**Art. 1)** Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2)** La presente convenzione ha validità triennale, rinnovabile sulla base di espresso accordo scritto tra le parti, concordando condizioni economiche e giuridiche in incontri da tenersi almeno sei mesi prima della naturale scadenza.

**Art. 3)** L'Amministrazione comunale si impegna ad inoltrare al Presidente della Giunta Regionale la domanda di contributo presentata dall'Ente ai sensi della l. r. 11 febbraio 1999 n. 8 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome", entro i termini stabiliti dalla legge, allegando copia della presente convenzione.

**Art. 4)** La Regione, nei termini stabiliti dalla legge, erogherà direttamente all'Ente gestore della scuola dell'infanzia il suo contributo indirizzato al contenimento delle rette a carico delle famiglie.

**Art. 5)** L'Amministrazione comunale provvederà altresì a:

- a) erogare all'Ente gestore della scuola materna, per ogni anno scolastico oggetto della presente convenzione, un contributo annuale di € 10.000,00 per sezione attivata, sino ad un massimo di cinque sezioni, a sostegno del funzionamento della scuola materna, a condizione che in ogni sezione destinataria del contributo vi sia una percentuale di alunni residenti nel Comune di Usmate Velate almeno pari al 70% del totale dei bambini appartenenti a quella sezione;
- b) versare i contributi di cui al precedente comma in due rate, e precisamente:

- il 30% entro il 30 novembre di ciascun anno di riferimento;
- il 70% nell'anno successivo, ad intervenuta approvazione del bilancio di previsione dell'anno finanziario di riferimento.

Qualora negli anni scolastici successivi al 2011/12 si rendessero necessarie modifiche nelle percentuali e nelle scadenze dell'erogazione delle somme sopra previste, le stesse verranno dettagliatamente definite nelle previsioni del Piano per il Diritto allo Studio dell'anno scolastico di riferimento.

- mettere a disposizione una quota complessiva di € 5.000,00 per entrambe le scuole non statali dell'infanzia del territorio convenzionate con il Comune, per favorire un ulteriore contenimento delle rette di frequenza degli utenti le cui famiglie rientrano, per livello di reddito, nelle fasce previste dal Piano per il Diritto allo Studio dell'anno scolastico di riferimento. Quest'ultimo contributo dovrà essere richiesto all'Ufficio Pubblica Istruzione direttamente dalle famiglie, con le stesse modalità previste dal Piano per il Diritto allo Studio dell'anno di riferimento per le richieste di riduzione delle tariffe dei servizi a domanda individuale forniti agli utenti delle scuole statali presenti sul territorio comunale. Si ricorda inoltre che il contributo sarà erogato all'Ente gestore della scuola materna, che provvederà a destinarlo alla famiglia assegnataria mediante una riduzione della retta di importo pari al contributo ottenuto.
- organizzare il servizio di trasporto alunni per gli iscritti alla Scuola materna residenti nel territorio comunale alle stesse condizioni degli iscritti alla Scuola materna statale "G. Rodari";
- garantire alla Scuola materna un contributo specifico, di entità da definire di anno in anno con deliberazione di Giunta comunale, destinato al contenimento del prezzo del pasto per gli utenti residenti che utilizzino i servizi attivati dall'Ente gestore nel periodo estivo, qualora l'Amministrazione comunale abbia provveduto nello stesso anno a effettuare uno sconto sul prezzo del pasto per i residenti iscritti al centro estivo comunale;
- esaminare richieste motivate e documentate di ulteriori contributi straordinari, con particolare riguardo a:
  - spese previste per personale di sostegno ad alunni portatori di handicap (a tale riguardo si conviene che n. 10 ore settimanali utilizzate a tal fine rimangono in ogni caso a carico della Scuola materna "F. e G. Fracaro");
  - spese previste per importanti interventi di adeguamento delle strutture e per saldo di debiti contratti per opere di ampliamento e/o manutenzione straordinaria di rilevante entità. L'accoglimento di tali richieste dovrà essere preceduto da una deliberazione del Consiglio comunale.

**Art. 6) La Scuola materna si impegna a:**

- operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli orientamenti educativi e didattici previsti dalle vigenti leggi;
- conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo la facoltà per la scuola di offrire maggiori prestazioni;
- accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali o religiose, in età ammissibile alla scuola materna secondo le norme vigenti;
- dare la precedenza nell'accoglimento delle iscrizioni ai bambini residenti in Usmate Velate (i figli dei dipendenti comunali non residenti a Usmate Velate sono considerati residenti ai soli fini della precedenza nelle iscrizioni);
- non costituire sezioni di norma superiori a 28 alunni e inferiori a 15, con la possibilità di riduzione nel caso di sezione unica e nei casi previsti dalle vigenti leggi;
- applicare il Contratto nazionale di lavoro FISM, CGIL, CISL, UIL, SNALS Scuole, per il personale dipendente;
- produrre, al fine di evidenziare l'assenza di finalità di lucro, il rendiconto consuntivo annuale entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento, al quale l'Ente Gestore allegnerà una

relazione circa le attività caritative svolte nell'anno a favore dei bambini frequentanti la Scuola Materna;

- h) accogliere, su richiesta dei genitori, i bambini portatori di handicap, prendendo opportuni accordi con l'Amministrazione comunale per eventuali interventi atti a favorire l'inserimento dei soggetti diversamente abili;
- i) garantire la frequenza di utenti appartenenti a famiglie a basso reddito, anche mediante la pubblicizzazione di quanto previsto a tale fine dalla presente convenzione, accordandosi preventivamente con il servizio sociale comunale per quanto concerne le modalità di copertura dei costi dei bambini segnalati dall'assistente sociale;
- j) favorire la partecipazione dei genitori e del personale alla gestione della Scuola stessa mediante la costituzione di organismi collegiali in analogia a quanto previsto dal DPR 416/74 e successive modificazioni;
- k) comunicare entro il 30 giugno antecedente l'inizio dell'anno scolastico al competente ufficio di questo comune:
  - i nominativi degli alunni residenti e non residenti iscritti, divisi per sezione;
  - l'ammontare delle rette di frequenza, della tassa di iscrizione e del costo giornaliero del pasto, fissati dal Consiglio direttivo dell'Ente gestore per il successivo anno scolastico;
  - il nominativo degli alunni residenti che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico attivato da questa Amministrazione;
- l) divulgare la presente convenzione, dandole il massimo di pubblicità all'interno della scuola e consegnandone copia ai cittadini eventualmente interessati.

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

1. La presente convenzione potrà essere rivista integralmente nel caso in cui vi sia una forte riduzione del numero dei residenti iscritti, a parità di sezioni attivate, e nel caso in cui vengano varate nuove norme, in materia di scuole materne non statali, dalla Regione Lombardia e/o dallo Stato italiano.
2. Le somme di cui all'articolo 5 (comma a, comma c) della presente convenzione saranno inserite nelle previsioni del Piano per il Diritto allo Studio per ciascun anno di riferimento.
3. L'esecuzione della presente convenzione, per quanto riguarda la parte economica, è comunque soggetta ai vincoli imposti al Comune dalle norme finanziarie attualmente in vigore ed emanande, in conseguenza dei quali il Comune ha facoltà unilaterale di recesso da comunicare all'Ente Gestore prima dell'avvio delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico, o di differimento nel tempo della liquidazione, senza oneri aggiuntivi.

Ente gestore della Scuola Materna " F. e G. Fracaro"  
Il Rappresentante legale  
(*Rev. Don Lorenzo Passoni*)

---

Comune di Usmate Velate  
La Responsabile del Servizio  
(*Dott.ssa Vania Maggiolini*)

---